



Deliberazione n. 3

**TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Considerato che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 5, riconosce e promuove le autonomie locali;

Che la Costituzione, all'articolo 114, dispone che comuni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla stessa Costituzione;

Che la Costituzione, all'articolo 118, attribuisce ai comuni la generale titolarità delle funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Che, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e che, ai sensi dell'art. 98, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione;

Che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al suo articolo 1, sancisce un principio generale di trasparenza intesa come accessibilità totale ai dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione;



Considerato, inoltre, che la trasparenza deve intendersi come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;

Considerato che la trasparenza è un valore democratico che va anche oltre il suo indubbio rilievo a fini di lotta alla corruzione, poiché si pone come il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di garanzia e di efficienza, in attuazione del principio costituzionale della rimozione degli ostacoli che limitano di fatto la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese;

Che la trasparenza può, infatti, consentire di vigilare sull'operato delle strutture amministrative e dei loro dirigenti, attraverso la tracciabilità del loro operato;

Che tale funzione è particolarmente rilevante per tutti i procedimenti in cui l'amministrazione gode di scarsi margini di discrezionalità, nei quali il rallentamento dei tempi e gli ostacoli alla spedita conclusione dell'istruttoria possono essere sintomo di comportamenti inefficienti o di volontà dilatorie da parte di funzionari e dirigenti preposti, anche al fine di beneficiare in maniera indebita della loro posizione di pubblici ufficiali;

Atteso il primario rilievo dato al valore della trasparenza e l'importanza della c.d. "*freedom of information*" attuata nell'ordinamento italiano mediante l'istituto dell'accesso civico;

Considerato che, in ossequio al principio sancito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii., l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario e che ai sensi



dell'articolo 29 della detta legge gli enti locali regolano le materie da essi disciplinate secondo i principi affermati nella legge medesima;

Che lo Statuto di Roma Capitale al suo articolo 2, comma 3, prevede la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicurando attraverso tecnologie informatiche la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo;

Che lo Statuto di Roma Capitale, al suo articolo 25, comma 6, dispone che la Giunta capitolina informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza;

Che lo Statuto di Roma Capitale dispone che tutta l'amministrazione è tenuta a garantire l'accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione stessa, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge;

Che è, pertanto, opportuno adottare un Regolamento della trasparenza di Roma Capitale (nel seguito, anche: "Regolamento"), che preveda nuovi e più stringenti obblighi a carico dell'amministrazione, al fine di garantire l'accessibilità dei provvedimenti amministrativi e assicurare la tracciabilità dei procedimenti che hanno condotto alla loro adozione;

Che deve essere altresì consentito a coloro che prendono conoscenza di un provvedimento di risalire alle relative informazioni, pubblicate nel rispetto del Regolamento, attraverso l'indicazione dell'indirizzo URL al quale esse sono pubblicate o anche con l'utilizzo di altri strumenti quali il codice QR;

Che l'inserimento dell'indirizzo URL o del codice QR potrà essere avviato anche in via sperimentale per alcune tipologie di provvedimento, e in particolare per quelle più comunemente oggetto di affissione, come le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico;



Che l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici dovrà, inoltre, essere sviluppato per garantire la pubblicità e la trasparenza di particolari categorie d'informazioni, come ad esempio la localizzazione e le caratteristiche degli immobili di proprietà comunale;

Che tale obiettivo è anche alla base della realizzazione della "Carta della città pubblica", messa a punto dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione e con il supporto di Risorse per Roma S.p.a.;

Che la "Carta della città pubblica" ha permesso di censire tutti gli immobili, aree ed edifici di proprietà pubblica che insistono nella città di Roma;

Che le proprietà di Roma Capitale occupano in tutto 14.090 ettari, a cui si sommano i 16 mila ettari degli altri soggetti pubblici, per un totale pari a quasi un quarto del territorio comunale;

Che una maggiore trasparenza potrà garantire un utilizzo più efficiente degli immobili di proprietà comunale, garantendo al tempo stesso che sia preservata la funzione sociale di quelli destinati all'edilizia residenziale pubblica o al terzo settore;

Che l'efficiente uso degli immobili è volto a prevenire situazioni di illegalità, sia impedendo che essi siano utilizzati da soggetti che non ne hanno titolo, sia evitando che soggetti con limitate capacità di spesa si rivolgano a organizzazioni non trasparenti o dedite al malaffare per ottenere l'utilizzo di immobili a condizioni vantaggiose;

Che una particolare attenzione deve essere dedicata alla gestione dei beni confiscati alle associazioni di stampo mafioso, trasferiti e assegnati a Roma



Capitale ai sensi del cd. Codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011), per assicurarne la destinazione a fini sociali;

Che ulteriori forme di trasparenza potranno essere attuate dopo una prima fase di sperimentazione della presente delibera, della durata di un anno;

Visti gli articoli 2, 3, 5, 114, comma 2, 118, comma 1, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;

Visto il decreto legislativo ____ maggio 2016, n. ____, *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione*,



pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 384 del 25 ottobre 2013, *Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale;*

Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 140 del 30 aprile 2015, *Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione;*

Visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Roma Capitale;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

Considerato che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Che il Direttore _____ F.to: _____”;

Che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha attestato ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e



dei Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzionalità dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: _____;

Che in data _____ il Dirigente _____ della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: _____”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo unico degli enti locali;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di adottare il “Regolamento per la trasparenza di Roma Capitale” come da Allegato 1 alla presente deliberazione.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DI ROMA CAPITALE

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale degli atti e delle deliberazioni adottati dalla Giunta Capitolina e degli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti dell'Amministrazione di Roma Capitale nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine di garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge.
2. Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri, le condizioni e le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale delle informazioni relative alla localizzazione, alle caratteristiche, allo stato di occupazione e alle eventuali procedure intraprese per l'alienazione, la locazione o qualsiasi forma di concessione a terzi degli immobili di proprietà dell'Amministrazione di Roma Capitale.
3. La pubblicazione degli atti, deliberazioni e provvedimenti di cui al comma 1, nonché delle informazioni di cui al comma 2, garantisce l'accesso diffuso da parte dei cittadini alle decisioni dell'Amministrazione per assicurarne la più ampia conoscibilità e per consentire la massima partecipazione dei cittadini stessi all'attività dell'Amministrazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Atti amministrativi*: ogni dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto dell'Amministrazione comunale



nell'esercizio di una funzione amministrativa. Sono atti amministrativi gli atti endoprocedimentali, quali atti, pareri e valutazioni tecniche; le proposte, le intimazioni, le certificazioni;

- b) *Deliberazioni e provvedimenti amministrativi*: manifestazione di volontà adottata dalla Giunta Capitolina o dai dirigenti competenti nell'esercizio di un potere amministrativo all'esito dei procedimenti, volta alla cura di un interesse pubblico e diretta a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari;
- c) *Amministrazione trasparente*: è la sezione web del sito istituzionale di Roma capitale dedicata alla pubblicazione di tutte le informazioni, dati e documenti previsti dal D.Lgs. n.33/2013;
- d) *Home page*": è la prima pagina del sito web istituzionale di Roma Capitale;
- e) *Banca Dati Provvedimenti* (nel seguito, anche: "BDP"): è la sezione web presente nella sezione di cui alla lettera c) e visualizzabile anche nella *home page* del sito istituzionale di Roma Capitale dedicata alla pubblicazione degli atti, deliberazioni e provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento;
- f) *Banca Dati Immobili* (nel seguito, anche "BDI"): è la sezione web presente nella sezione di cui alla lettera c) e visualizzabile anche nella *home page* del sito istituzionale di Roma Capitale dedicata alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 3 - Banca Dati Provvedimenti

1. Ai fini della piena accessibilità degli atti, deliberazioni e provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, nella *home page* del sito istituzionale di Roma Capitale è collocata un'apposita sezione denominata «Banca Dati Provvedimenti», al cui interno sono contenuti i detti documenti.



2. La BDP è articolata in sezioni. Le sezioni sono articolate per materia. Ogni sezione reca gli atti, deliberazioni e provvedimenti pubblicati in ordine temporale, l'indicazione e i contatti del responsabile del relativo procedimento, i documenti istruttori formati nel corso del procedimento rilevanti al fine delle decisioni adottate.
3. Ogni sezione è aggiornata automaticamente con cadenza giornaliera.

Articolo 4 - Banca Dati Immobili

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, nella *home page* del sito istituzionale di Roma Capitale è collocata un'apposita sezione denominata «Banca Dati Immobili», al cui interno sono contenute le dette informazioni.
2. Nella BDI è presente una cartina interattiva della città di Roma, divisa per municipi, sulla quale sono localizzati gli immobili di proprietà di Roma Capitale e dalla quale è possibile accedere alle informazioni catastali dell'immobile e conoscere tutti i procedimenti di cui l'immobile è oggetto, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 per la BDP. Nella BDI sono, inoltre, pubblicati tutti i bandi e gli avvisi pubblici relativi all'immobile, con chiara indicazione delle modalità per parteciparvi e l'accesso diretto alla procedura informatizzata per la trasmissione delle domande. Almeno sei mesi prima della scadenza del contratto in virtù del quale l'immobile è dato in locazione o in uso a terzi, nella BDI è pubblicato uno specifico avviso, con l'indicazione delle modalità per sollecitare l'avvio della procedura di selezione del futuro conduttore o occupante, qualora l'Amministrazione non vi proceda spontaneamente.
3. Nella BDI viene specificato se l'immobile è destinato all'edilizia residenziale pubblica o allo svolgimento di attività con finalità sociale da parte di soggetti senza scopo di lucro. In tal caso, le modalità di rinnovo dei relativi contratti



tengono conto della destinazione dell'immobile e delle caratteristiche del conduttore.

4. Nella BDI viene indicato, oltre a quanto previsto al comma 2, se il bene è stato confiscato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia).
5. La BDI è aggiornata automaticamente con cadenza giornaliera.

Articolo 5 - Obblighi

1. Roma Capitale è tenuta alla pubblicazione e aggiornamento nella Banca Dati Provvedimenti e nella Banca Dati Immobili di tutti gli atti, informazioni, deliberazioni e provvedimenti amministrativi di cui all'art. 1.
2. Roma Capitale non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Banca Dati Provvedimenti» e della sezione «Banca Dati Immobili».
3. Nella predisposizione dei singoli provvedimenti, e in particolare qualora copia dell'originale sia destinata all'affissione presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, Roma Capitale inserisce l'indicazione dell'indirizzo URL o di un codice QR che permetta di individuare con facilità la pagina della BDP in cui sono pubblicate le informazioni, come descritte all'articolo 3, relative al provvedimento in questione, oltre alla seguente menzione: “Tutte le informazioni relative all'adozione di quest'atto sono disponibili nella Banca Dati Provvedimenti sul sito di Roma Capitale (www.comune.roma.it)”.

Articolo 6 - Diritto di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di un provvedimento non pubblicato nella Banca Dati Provvedimenti o pubblicato in violazione dell'articolo 3, comma 2, può inviare una segnalazione al Responsabile della Trasparenza secondo le modalità previste per l'accesso civico. Il Responsabile della Trasparenza, verificata la



sussistenza della segnalazione, assicura la pubblicazione nella BDP entro sette giorni, informando il richiedente circa l'avvenuta pubblicazione e comunicando il relativo indirizzo URL.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Roma Capitale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito istituzionale di Roma Capitale.

Hanno lavorato all'elaborazione di questa delibera Martina Meschino, Salvatore Patriarca e Giacomo Roma